



COMUNE DI GALLIO

PROVINCIA DI VICENZA
Via Roma 2 - 36032 GALLIO (VI)

Codice Fiscale 84001130248 - Partita I.V.A. 00174060244
Codice IPA: c_d882
Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica: **UFQ29H**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 30-04-2016

**OGGETTO: PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE
RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI AI
SENSI DELL'ART. 1, COMMA 612, DELLA
LEGGE N. 190/2014 IN MATERIA DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E
DELLE PARTECIPAZIONI.**

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile, presso la Sala Consiliare del Municipio di Gallio, convocato con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio comunale con l'intervento dei Signori:

MUNARI EMANUELE	Presente
MOSELE MARIA	Presente
FRANCO MASSIMO	Presente
LUNARDI DENIS	Assente
BAU' CARLO	Assente
VALENTE FILIPPO	Presente
BAU' LUIGILDO	Presente
ROSSI GIOVANNI	Presente
ROSSI PINO	Presente
DALLA BONA GIORGIO	Assente
POMPELE NATALE	Presente

Assume la presidenza il sig. MUNARI EMANUELE in qualità di SINDACO, assistito dal Segretario sig. EMANUELE DOTT. GAETANO. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 612, DELLA LEGGE N. 190/2014 IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI.

Il Segretario comunale relaziona.

Interviene il consigliere Rossi Pino il quale invita l'Amministrazione comunale a porre particolare attenzione alle reti e ai manufatti costruiti negli anni scorsi dalle Amministrazioni comunali, che hanno consentito di risolvere, almeno in parte, il problema idrico dell'Altopiano, in modo da cercare di tutelare in qualche maniera il patrimonio tecnologico e strutturale.

Segretario comunale: in relazione all'intervento del consigliere Rossi Pino, comunica che tutti i manufatti e le reti non verranno trasferiti ad ETRA ma la stessa ETRA, al termine della convenzione, avrà l'obbligo di legge di restituirle ai Comuni proprietari.

Sindaco: afferma che la fusione per incorporazione di Altopiano Servizi s.r.l. in ETRA s.p.a. ha anche lati positivi in quanto consente all'Altopiano di mantenere una certa quota in ambito di ETRA s.p.a..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29 aprile 2015 con la quale si è proceduto alla approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni ai sensi dell'art. 1, comma 611 della legge n. 190/2015;

Richiamate altresì:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 28 dicembre 2015 ad oggetto "PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 611 E SS., DELLA LEGGE N. 190/2014. INTEGRAZIONE";

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 30 marzo 2016 ad oggetto "PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 611 E SS., DELLA LEGGE N. 190/2014" con la quale è stata approvata la fusione per incorporazione di Altopiano Servizi s.r.l. in ETRA S.p.A.;

Dato atto che l'art. 1 comma 612 della citata legge prevede che entro il 31 marzo 2016, i Sindaci e gli organi di vertice del Comune predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;

Vista la relazione all'uopo predisposta dal Sindaco ed allegata sub A) al presente provvedimento, già inviata nei termini di legge alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo del Veneto nonché pubblicata nel sito internet comunale;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Con votazione resa per alzata di mani e riportante il seguente risultato:

- PRESENTI: 8 (otto)
- FAVOREVOLI: 6 (sei)
- CONTRARI: nessuno
- ASTENUTI: 2 (due) - Rossi Pino e Pompele Natale

DELIBERA

- 1) Di prendere atto ed approvare la relazione sui risultati conseguiti ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 190/2014 in materia di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni allegata sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet comunale e di trasmetterlo alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo del Veneto;
- 3) Di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti:

- PRESENTI: 8 (otto)
- FAVOREVOLI: 8 (otto)
- CONTRARI: nessuno
- ASTENUTI: nessuno

OGGETTO: PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 612, DELLA LEGGE N. 190/2014 IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI.

PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000, N. 267

Il Responsabile del Settore esprime il seguente parere in merito alla **regolarità tecnica**:
Favorevole.

Gallio, 11-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EMANUELE DOTT. GAETANO

Il Responsabile di Ragioneria esprime il seguente parere in merito alla **regolarità contabile**:
Favorevole.

Gallio, 18-04-2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
LUNARDI RAG. RINALDO

OGGETTO: PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 612, DELLA LEGGE N. 190/2014 IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MUNARI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE DOTT. GAETANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio sul sito informatico comunale, ove resterà per giorni quindici.

Gallio, li _____

L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA
Finco Eric

ESECUTIVITA'

Decorso il termine di giorni dieci dall'avvenuta pubblicazione, senza reclami od opposizioni, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____.

Gallio, li _____

L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA
Finco Eric



COMUNE DI GALLIO

Provincia di Vicenza

Via Roma n. 2
C.A.P. 36032

P.I. 00174060244
C.F. 84001130248

OGGETTO: ART. 1 COMMI 611 E 612 DELLA LEGGE N. 190/2014. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI. RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 29.04.2015 è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni ai sensi dell'art. 1, comma 611 della legge n. 190/2015.

Con successivi provvedimenti tale piano è stato integrato dapprima con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 28.12.2015 e successivamente con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 30.03.2016.

Avuto riguardo alle partecipazioni detenute dal Comune di Gallio, nelle deliberazioni predette, inviate come per legge alla sezione regionale della Corte dei conti e pubblicate sul sito web istituzionale, è stato determinato quanto segue:

Società Energia Territorio Risorse Ambientali (Etra) Spa

La società eroga un Servizio Pubblico Locale a rilevanza economica indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione nella società pari al 0,54%.

Altopiano Servizi Srl

La società rientra nel criterio b) dell'art. 611 della L. 190/2014 che prevede la "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". La società, infatti, non ha dipendenti diretti.

A questo riguardo l'Amministrazione intende dare concreta attuazione alla previsione legislativa, avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente, anche mediante un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

A questo scopo, dunque, l'Amministrazione intende incaricare, al pari delle altre Amministrazioni comunali coinvolte, la società ETRA Spa di valutare, d'intesa con Altopiano Servizi Srl, gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali, ai fini della individuazione delle misure utili a dare attuazione al Piano operativo di razionalizzazione, secondo le modalità ed i termini fissati dalla citata Legge n. 190/2014, in modo da poter fornire, all'esito di detta valutazione complessiva, la esaustiva relazione tecnica con la dettagliata esposizione dei risparmi da conseguire entro i termini stabiliti dalla medesima disposizione legislativa.

Aeroporto di Asiago Spa

Alla luce del nuovo quadro normativo descritto al paragrafo 2, si ritiene che le argomentazioni della Corte dei conti contenute in seno alla pronuncia n. 830/2012 RSP del 2 e 23 ottobre 2012 risultano oggi ancora più incisive e perentorie se connesse ai criteri contenuti alle lettere a e b del comma 612 ed al fatto che nel corso dell'ultima assemblea straordinaria della società tenutasi in data 24 ottobre 2014 è stato deliberato di ripianare perdite ulteriori per € 121.348,25; nello stesso frangente, la Camera di Commercio ha dichiarato di non intendere sottoscrivere la ricostituzione del capitale e, inoltre, nessun piano economico programmatico di medio o lungo periodo ha inteso dimostrare che la invocata ricapitalizzazione per € 104.000,00, attraverso una congrua politica aziendale di contenimento dei costi o altre iniziative dello stesso genere, potesse essere giustificata.

All'uopo, si evidenzia che questo ente nei termini indicati nel verbale di assemblea sopra riportato non ha inteso avvalersi del diritto di sottoscrizione delle quote finalizzato alla ricostituzione del capitale sociale e che, pertanto, è da ritenere ormai non più parte della società in argomento.

Montagna Vicentina Scarl

La società rientra nel criterio b) dell'art. 611 della L. 190/2014 che prevede la "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". La società, infatti, ha tre dipendenti e cinque amministratori.





COMUNE DI GALLIO

Provincia di Vicenza

Via Roma n. 2
C.A.P. 36032

P.I. 00174060244
C.F. 84001130248

Nel corso del 2015 saranno approfonditi tutti gli aspetti tecnici conseguenti alle scelte necessarie, salvaguardando l'interesse, anche economico, dei Comuni soci.

In relazione alle sopra indicate specificazioni emergono le motivazioni che consentono di mantenere le partecipazioni nella società **Energia Territorio Risorse Ambientali (Etra) Spa**, mentre, in riferimento alle altre Società si evidenzia che:

Aeroporto di Asiago spa: sono già stati spiegati i motivi che hanno indotto l'Amministrazione ad uscire dalla compagine societaria.

Montagna Vicentina Scarl: nella deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28.12.2015 sono stati illustrati i motivi per i quali la normativa di cui ai commi 611 e 612 della legge n. 190/2014 non risulta applicabile nel caso di specie e, quindi, verificata l'insussistenza di un obbligo per la dismissione delle quote detenute dal Comune. In particolare, laddove l'art. 32 del Regolamento UE 1303/2013, nel definire lo Sviluppo Locale di tipo partecipativo (par. 2) impone che questo sia "*gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati...*" ne deriva la conseguenza che, in forza di tale norma, la presenza di enti pubblici locali all'interno dei Gruppi di Azione Locale è obbligatoria e che, in base al principio della gerarchia delle fonti normative, una Legge nazionale non può modificare o rendere inapplicabile un Regolamento dell'Unione, nonchè l'ulteriore conseguenza che, ove si volesse considerare la diretta applicabilità dell'art. 1, commi 611 - 614 e seguenti della Legge 190/2014, ne deriverebbe un'automatica disapplicazione, sul territorio nazionale, dell'articolo 32 del regolamento UE citato.

Altopiano Servizi srl: con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 30.03.2016 è stata disposta l'approvazione della fusione per incorporazione di detta società in Energia Territorio Risorse Ambientali (Etra) Spa con ciò ottemperando al disposto di cui alla lettera b) dell'art. 611 della L. 190/2014 che prevede la "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti".

Relativamente alle società partecipate da **Energia Territorio Risorse Ambientali (Etra) Spa**, con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28.12.2015 è stato spiegato che:

1) E.B.S. - ETRA BIOGAS SCHIAVON S.A.R.L.

Alla luce degli investimenti già compiuti da ETRA SPA., della situazione di start-up in cui si trova la società e del profilo di criticità segnalato, si ritiene prudentiale attendere l'esito della perizia valutativa - affidata ad uno studio specializzato - in ordine alla redditività del progetto nella fase di passaggio dalla produzione di biogas a quella di biometano.

2) SINTESI S.R.L.

La chiusura della sede di Benevento, unitamente alla circostanza che la società è interamente di proprietà di ETRA S.p.A. (unipersonale), impone delle riflessioni sulla permanenza della società così come è oggi strutturata e organizzata. Si valuta la possibilità della fusione con un'altra società partecipata da ETRA S.p.A. o, in alternativa, l'incorporazione in ETRA S.p.A. stessa.

3) PRONET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

La società è già stata posta in liquidazione volontaria e pertanto è stato avviato l'*iter* di cessazione della stessa.

4) NET-T S.R.L.

I Consigli di Sorveglianza e di Gestione di ETRA S.p.A. hanno deliberato di cedere tale partecipazione societaria di ETRA.





COMUNE DI GALLIO

Provincia di Vicenza

Via Roma n. 2
C.A.P. 36032

P.I. 00174060244
C.F. 84001130248

5) ASI S.R.L.

Nel corso del 2015 il Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A. ha autorizzato la riduzione della partecipazione nella società in questione fino al 20%. L'attuazione di detta scelta è stata demandata al Consiglio di Gestione di ETRA S.p.A..

6) UNICAENERGIA S.R.L.

Alla luce degli investimenti già compiuti da ETRA S.p.A., si è ritenuto prudentiale attendere che il Ministero dello Sviluppo Economico determini le tariffe relative all'incentivo da erogare in relazione alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (idroelettrica), prima di valutare eventuali azioni di dismissione o di sviluppo.

7) ETRA ENERGIA S.R.L.

Si ritiene di mantenere detta partecipazione, non ritenendo sussistenti profili di criticità.

8) VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La società *de qua* è considerata strategica nel panorama regionale del servizio idrico integrato in quanto consente di fare economie negli acquisti e di accedere a forme di finanziamento altrimenti di difficile reperimento da parte dei Soci.

Preso atto della criticità segnalata, relativa al fatto che il numero dei dipendenti è inferiore a quello degli amministratori, si ipotizza di ridurre il numero degli amministratori medesimi al fine di procedere, comunque, ad una razionalizzazione dei costi.

Nel 2016 Viveracqua diverrà società operativa, essendo in programma la gestione comune dei laboratori per le società consorziate.

9) ONENERGY S.R.L.

Si ritiene di valutare l'opportunità del mantenimento della partecipazione medesima nonché di ridurre, comunque, il numero degli amministratori al fine di procedere ad una razionalizzazione dei costi.

Nella stessa deliberazione è stato determinato di conferire ampio mandato all'Organo Amministrativo di **ETRA S.p.A.** affinché adotti i provvedimenti necessari ad attuare la razionalizzazione delle partecipazioni societarie, come prescritto dalla L. 190/2014, art. 1, commi 611 e ss. In conseguenza di ciò, il Presidente del Consiglio di gestione di Etra spa con nota pervenuta al protocollo comunale in data 21 marzo 2016 al n. 1889 ha esposto lo stato di avanzamento inerente alle dette partecipazioni indirette detenute dai Comuni soci riepilogando come segue:

NET-T S.R.L.

Come da indicazioni ricevute dal Consiglio di sorveglianza di ETRA SPA, il Consiglio di Gestione ha dato corso alla predisposizione del bando per la cessione integrale della partecipazione detenuta. La pubblicazione del bando è ormai prossima, cosicché si ritiene che la dismissione della partecipazione *de qua* possa essere attuata entro tempi ragionevoli.

ASI S.R.L.

Come comunicato in precedenza, nel corso del 2015 il Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A. ha deliberato la riduzione della partecipazione nella società in questione fino al 20%. Si è dato corso a detta indicazione, incaricando un professionista della predisposizione di una perizia di stima del valore della quota detenuta, ai fini della cessione. L'altro socio ASI S.R.L. (la Federazione dei Comuni del Camposampierese), interpellato sul punto, ha già dichiarato che non intende esercitare il diritto di prelazione sulla quota che ETRA intende dismettere.

UNICAENERGIA S.R.L.

Dopo attenta valutazione in ordine alla strategicità della partecipazione, si è ritenuto opportuno mantenere la stessa, in quanto la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (idroelettrica) è in linea con il piano industriale di ETRA S.p.A., in corso di elaborazione, e con l'obiettivo di implementare il terzo settore di attività (quello delle





COMUNE DI GALLIO

Provincia di Vicenza

Via Roma n. 2
C.A.P. 36032

P.I. 00174060244
C.F. 84001130248

energie rinnovabili). In tale contesto, la partecipazione in Unicaenergia s.r.l. si rivela senza dubbio strategica. Si segnala, peraltro, che - con riferimento a detta partecipazione - è in corso di rinnovo l'Organo Amministrativo.

VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La società *de qua* è stata considerata strategica nel panorama regionale del servizio idrico integrato, in quanto consente di fare economie negli acquisti e di accedere a forme di finanziamento altrimenti di difficile reperimento da parte dei soci. Pertanto gli organi societari di ETRA hanno ritenuto opportuno mantenere la partecipazione. Si segnala, pertanto, che Viveracqua scarl, diventerà società operativa per la gestione condivisa dei laboratori e che, di conseguenza, acquisirà ulteriore personale per lo svolgimento dell'attività.

E.B.S. - ETRA BIOGAS SCHIAVON S.A.R.L.

Si segnala che è stata ultimata la relazione tecnico-finanziaria sul progetto riguardante l'impianto. Le risultanze di tale relazione sono in corso di valutazione da parte degli organi societari di ETRA, con specifico riferimento alla redditività e alla sostenibilità del progetto volto alla produzione di biometano.

Gallio, 31 marzo 2016

IL SINDACO
Emanuele Munari

